



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 31.12.2014 – 31.12.2017

approvato con Determinazione del Resp. Serv. Finanziario n. 27 del 11.10.2014

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Con il presente atto, il COMUNE DI MARANO TICINO (codice fiscale e partita IVA 00280280033) da ora in poi denominato "Ente", dà mandato in esclusiva a:

da ora in poi denominato "Broker", che, sottoscrivendo il presente atto, accetta di attivarsi come consulente di assicurazione, con i propri mezzi e la propria organizzazione, onde garantire all'Ente, seconde le linee guida di seguito indicate, gli interventi necessari all'espletamento del mandato del quale è qui fornita un'articolazione esemplificativa di massima:

- a) identificazione, analisi, valutazione quantificazione dei rischi, anche sulla base delle polizze assicurative esistenti, o riconducibili all'Ente; formulazione del programma assicurativo e conseguente ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica dello stesso.
- b) Stesura del o dei capitolati d'onere, indicazione degli elementi necessari per le deliberazioni degli organi di governo dell'Ente, degli schemi di polizza e dei bandi, conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria, necessari allo svolgimento delle gare per l'individuazione della o delle Compagnie con le quali stipulare le polizze assicurative;
- c) Assistenza tecnico - giuridica nella gestione delle gare di aggiudicazione necessarie alla realizzazione del programma assicurativo;
- d) Gestione delle polizze, segnalazione anticipata delle scadenze, incasso e pagamento dei relativi premi assicurativi in nome e per conto dell'Ente, previa, ove occorra, anticipazione degli stessi, e rimborso da parte dell'Ente entro trenta giorni dalla data di anticipazione;
- e) Assistenza ad ogni attività amministrativa quale: variazioni, modifiche, estratti conto, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, ecc...;
- f) Consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo o gestione dei sinistri sia attivi sia passivi, per conto dell'Ente;
- g) Studio e redazione di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzione giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc.;



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

- h) Costante “manutenzione “ del programma assicurativo dell’Ente, affinché questi conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell’Ente stesso;

ART. 2 **DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio, conferito in via esclusiva, dovrà essere svolto per la durata di un triennio, dal 31.12.2014 al 31.12.2017. E’ prevista la possibilità di disdetta per entrambe le parti, da esercitarsi, con preavviso minimo di tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata a.r.

ART. 3 **OBBLIGHI DEL BROKER**

Il Broker deve garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative, mettendo a disposizione del Comune di Marano Ticino ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker deve tutelare gli interessi perseguiti dall’Ente e seguire quanto proposto dallo stesso.

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, il Comune di Marano Ticino potrà revocare l’incarico conferito e, se del caso, richiedere il risarcimento dei danni cagionati.

ART. 4 **DIVIETI**

Viene espressamente vietato al Broker:

- di assumere qualsiasi iniziativa non preventivamente concordata con il Comune di Marano Ticino;
- di stipulare contratti che possano impegnare il Comune senza espresso consenso dell’Ente stesso;
- cedere il contratto in essere con l’Ente o subappaltarlo;

ART. 5 **COMPENSI DEL BROKER**

I compensi resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall’Ente per la attività previste dal presente capitolato.



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

ART. 6 **COMPETENZE DELL'ENTE**

Restano di competenza del Comune di Marano Ticino:

- la valutazione e la decisione sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati per l'appalto delle coperture assicurative;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e contratti relativi alla gestione assicurativa.

ART. 7 **PROGETTO CONDIVISO CON IL COMUNE DI MEZZOMERICO**

A seguito del rapporto di collaborazione instaurato tra il Comune di Marano Ticino e il Comune di Mezzomerico, si è reso utile avviare un progetto condiviso circa la gestione dei rischi assicurativi. Per questo motivo, il Broker si obbliga ad espletare il medesimo servizio di cui al presente capitolato, alle medesime condizioni, anche per il Comune di Mezzomerico, presso il quale sottoscriverà atto di impegno formale, al momento dell'affidamento.

ART. 8 **FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie che non possano essere risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Novara;

ART. 9 **PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

La procedura di scelta del contraente, vista l'entità degli importi contrattuali, ricade nella fattispecie delle acquisizioni in economia, con le modalità dell'affidamento diretto normato dall'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 10 **REQUISITI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO**

Il Broker deve possedere e mantenere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto al Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.);
- b) essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo o di qualsiasi situazione analoga.



COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

- d) possedere una polizza assicurativa in vigore di Responsabilità Civile Professionale con un massimale che non deve essere inferiore a €. 2.500.000,00;
- e) essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi sociali;

Il soggetto deve rendere espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente capitolato.

ART. 11 **TUTELA DELLA PRIVACY**

Il soggetto della raccolta e del trattamento dei dati è il Comune di Marano Ticino; le finalità cui sono destinati i dati forniti dal soggetto affidatario e il loro trattamento afferiscono esclusivamente al procedimento attivato con il presente capitolato; il mancato conferimento dei dati, nei termini richiesti dal presente capitolato, comporta la decadenza dall'eventuale affidamento.

ART. 12 **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti

L'ENTE
COMUNE DI MARANO TICINO

IL BROKER